

LE NON QUOTATE

Nelle società non quotate amministratori, organi direttivi, sindaci e liquidatori che «consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti» la cui comunicazione è imposta dalla legge», e lo fanno in modo «concretamente idoneo ad indurre altri in errore», rischiano da uno a cinque anni di reclusione. Stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Modifiche anche alla responsabilità amministrativa/penale della società, che in questi casi rischia di pagare da 100 a 200 quote (se il fatto è lieve) fino a 200-400 (se i fatti sono più gravi)

PENA PER IL FALSO

5 anni di reclusione

LE QUOTATE

Amministratori, organi direttivi, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari in Italia o Ue che nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico «consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti» sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Nel novero rientrano, tra la altre, anche le società che «fanno appello o comunque gestiscono il pubblico risparmio». Anche le società quotate rispondono amministrativamente (cioè penalmente) dei reati dei loro dirigenti, con sanzioni che partono da 400 e arrivano a 600 quote. Le «quote» sono unità commisurate al valore dell'azienda

RESPONSABILITÀ SOCIALE

600 quote

I REATI E LA PA

Il peculato dal prossimo 14 giugno sarà punito da 4 a 10 anni e 6 mesi di carcere (aggiunta di 6 mesi rispetto al passato), la corruzione per l'esercizio della funzione sale a sei anni (oggi 5), quella per atti contrari ai doveri d'ufficio sarà compresa tra 6 e 12 anni (oggi 4-10). Pesanti anche le aggravanti specifiche: se il fatto illecito è commesso nell'ambito dei contratti con la Pa, la pena andrà da 6 a 12 anni (oggi 4-10), se in atti giudiziari si rischieranno fino a 20 anni di carcere, partendo da un minimo di 6 (oggi 5). Attenuanti speciali per chi si dissocia e si adopera per evitare le estreme conseguenze del reato o per assicurare la prova del delitto: sconto di pena da un terzo a due terzi dell'ammontare

MASSIMO DELLA PENA

20 anni di carcere

IL «RAVVEDIMENTO»

La sospensione condizionale in caso di condanna per reati contro la Pa non sarà più «semi-automatica» come avviene oggi, ma verrà legata alla restituzione del profitto accertato, fermo restando il diritto dell'amministrazione a farsi liquidare altri titoli di danno. Anche il patteggiamento sarà considerato «ammissibile» - e comunque sempre subordinato alla valutazione di congruità del giudice - solo se vi è nel frattempo stata la «restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». Tra le novità collaterali del procedimento penale, i pubblici ministeri che svolgeranno indagini preliminari per reati contro la Pa dovranno informare l'Authority anticorruzione, specificando il dettaglio dell'imputazione, a cominciare dal nome dell'indagato

SCONTO PER I «PENTITI»

2/3 della condanna

L'altro fronte. Patteggiamento e sospensione subordinati alla restituzione integrale

Corruzione con pene più alte: condizionale solo a chi risarcisce

IL SOLE 31-5-2015

Alessandro Galimberti
MILANO

Il giro di vite nel trattamento penale dei reati contro la pubblica amministrazione, in vigore dal prossimo 14 giugno, è su tre versanti: misure più severe contro il soggetto "esterno", pene più alte per il dipendente pubblico e, dal punto di vista processuale, premialità per chi si dissocia e collabora, mentre per l'imputato sconti di rito e di pena sono condizionati alla restituzione integrale del profitto illecito e anche a una (quasi) inedita "riparazione pecuniaria".

La legge 69/2015, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, e quindi in vigore dalla metà del prossimo mese, a dispetto delle polemiche che ne hanno segnato il cammino, può rappresentare un importante passo in avanti nel processo di modernizzazione del rapporto tra Pa e mondo delle imprese e delle professioni. Proprio da qui parte la riforma, alzando il periodo di incapacità a contrarre con la Pa - da 3 a 5 anni nel massimo - per chi ha contribuito a commettere o ha beneficiato di un reato contro l'amministrazione. Anche per i professionisti la

sanzione accessoria della sospensione sale dai 15 giorni fino ai due anni attuali, al minimo di tre mesi e fino a tre anni previsti dalla legge 69/15.

La parte caratterizzante, comunque più conosciuta, della riforma è però nelle pene edittali per peculato, corruzione e induzione indebita. Il peculato sarà punito da 4

BENEFICI AI DISSOCIATI

Chi esce dal patto criminoso e collabora con la giustizia per trovare le prove può ottenere sconti fino a due terzi della sanzione

a 10 anni e 6 mesi (aggiunta di 6 mesi rispetto al passato), la corruzione per l'esercizio della funzione sale a sei anni (oggi 5), quella per atti contrari ai doveri d'ufficio sarà compresa tra 6 e 12 anni (oggi 4-10). Pesanti anche le aggravanti specifiche: se il fatto illecito è commesso nell'ambito dei contratti con la Pa, la pena andrà da 6 a 12 anni (oggi 4-10), se in atti giudiziari si rischieranno fino a 20 anni di carcere, partendo da un minimo di 6 (oggi 5).

Patteggiamento e sospensione condizionale della pena prendono una strada speciale per i condannati dei delitti contro la Pa. La condizionale non sarà più "semi-automatica" come oggi, ma verrà legata alla restituzione del profitto accertato, fermo restando il diritto della Pa a farsi liquidare altri titoli di danno ulteriore. Anche il patteggiamento sarà considerato «ammissibile» - e comunque sempre subordinato alla valutazione di congruità del giudice - solo se vi è stata «restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Debuttano, infine, le attenuanti speciali per chi si dissocia e si adopera per evitare le estreme conseguenze del reato o per assicurare la prova del delitto: per i "pentiti" è previsto lo sconto di pena da un terzo a due terzi rispetto a quello che il giudice dovrebbe infliggere nel caso specifico.

Infine, misura da tempo invocata dall'Anac, i pm che esercitano l'azione penale per reati contro la Pa devono informare l'Authority di Raffaele Cantone nel dettaglio dell'imputazione.